



## DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 293/2015/R/EEL

### **RIFORMA DELLE TARIFFE DI RETE E DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER I CLIENTI DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA**

#### ***Orientamenti finali***

#### **OSSERVAZIONI GENERALI**

Esprimiamo forti perplessità sulle modalità espositive del documento, deprivato di un vero confronto tra le varie opzioni tariffarie; ci si sofferma - piuttosto - sulla comparazione tra la TD e le tariffe attualmente vigenti (dichiarate peraltro non in linea con i criteri di legge). Ciò suscita seri dubbi in ordine all'effettiva utilità della presente consultazione in quanto sembrerebbe che la decisione sia già stata assunta dal Regolatore.

Le analisi volte a cogliere gli effetti della riforma sull'autoconsumo domestico, limitate agli impianti esistenti sono logicamente inaccettabili. È invece necessario raffrontare tra loro le risultanze che derivano dalle nuove impostazioni senza l'aggiunta degli effetti derivanti dall'eliminazione della progressività certamente non più operante laddove fossero in vigore le nuove tariffe.

Inquieta inoltre la circostanza che questa anomala lettura dei fenomeni, in grado di fuorviare con facilità la lettura, si innesti su un articolato che traccia uno schema variamente argomentato, alternando in diversi gradi soggettività e richiami legislativi, in cui si giunge a giustificare scelte di assetto tariffario decisamente antitetico con *“il fine di sostenere la diffusione efficiente delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita”* e non idoneo a *“stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica”*, obiettivi indicati dal D. Lgs. 102/2014.

Come già osservato nella prima consultazione, evidenziamo inoltre che si insiste col fare riferimento ai costi al netto di accise e IVA. Tali voci costituiscono sempre un costo vivo per i consumatori domestici e dunque - per evidenti ragioni di coerenza e trasparenza - andrebbero sempre compresi nei prezzi finali illustrati nel documento. Sarebbe peraltro da chiarire in via definitiva il motivo per il quale i Venditori addebitano l'IVA sulle accise nonostante questa sarebbe da escludere dalla base imponibile (Vedi sentenza n. 3671/97, SS.UU, Corte di Cassazione).

Continuiamo a ritenere non corretta l'attribuzione della spesa annua attuale assunta per il benchmark L (vecchio benchmark F) il quale dovrebbe rappresentare una casa ad alta efficienza energetica che utilizza pompa di calore per la climatizzazione e nella quale si ricaricano gli accumulatori di veicoli elettrici. I clienti che si trovano ad oggi in tali condizioni, infatti, hanno optato per la tariffa D1 (ove possibile) o per l'installazione del doppio contatore ed hanno costi pari a quelli evidenziati in nota 3 a pag. 40.



Mancano infine indicazioni circa obiettivi di efficienza nella gestione degli Attori i cui costi di funzionamento si traducono *ipso iure* in tasse. Sebbene questo non sia un compito espressamente demandato in questa sede all'Autorità, sarebbe auspicabile che, cogliendo l'occasione di un intervento di così profonda revisione della struttura tariffaria, fossero indicate linee guida atte a sollecitare l'attenzione alle possibili riduzioni dei costi per quelle organizzazioni i cui servizi sono erogati in un regime di prezzi non sottoposti alla competizione. Segnatamente appare predominante la preoccupazione dell'Autorità di garantire sempre e comunque la copertura di costi generati da detti Attori col risultato che la struttura tariffaria ne risulta strutturalmente conformata a scapito dei primari obiettivi formalmente dichiarati.

**S1. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alla nuova struttura della tariffa per i soli servizi di rete? Se no, per quali motivi?**

Riteniamo maggiormente aderente al criterio di “*adeguare le componenti tariffarie ai costi del relativo servizio*” la struttura presentata nell’opzione T0, nella quale la quota fissa copre i costi legati alle attività di misura e commercializzazione, la quota potenza copre la distribuzione in BT (alla quale sono in realtà connessi i clienti domestici) e la quota energia copre la trasmissione e la distribuzione a livelli di tensione superiori.

Osserviamo inoltre che dalle considerazioni a pag. 34 sembra emergere che la preferenza per l’innalzamento della “quota potenza” sia dovuta non tanto a criteri di corretta allocazione dei costi, quanto alla presunta minore esigenza di revisioni tariffarie e di perequazione; tale supposta necessità, non solo risulta secondaria rispetto all’obiettivo primario di adeguamento ai costi sancito dal Decr. Lgs. 102/2014, ma verrebbe soltanto “smorzata” e non eliminata dalla struttura proposta, data la permanenza della redistribuzione degli oneri di trasmissione sulla componente energia. Il prevalere di questa impostazione si realizza attenuando lo stimolo all’efficienza energetica.

**S2. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alla scelta della struttura per l’insieme delle componenti A e UC a copertura degli oneri generali? Se no, per quali motivi?**

Il cambio di preferenza rispetto alla precedente consultazione costituisce indubbiamente un passo nella direzione che abbiamo sostenuto.

Riteniamo tuttavia che la tariffa T0 resti quella da preferire rispetto alla TD per i seguenti motivi:

**1) DISTINZIONE TRA RESIDENTI E NON**

Come già osservato nella precedente consultazione, riteniamo che il mantenimento della distinzione sia da evitare poiché:

- a. l’aumento di 150 € netti (a cui in verità si somma l’IVA che resta integralmente a carico degli utenti) rispetto ai residenti rappresenta di fatto un’ulteriore “tassa” sulle seconde case che andrebbe ad aggiungersi alle maggiorazioni di fiscalità ordinaria e straordinaria, ma senza che questo sia il frutto di una decisione legislativa;
- b. la differenza di trattamento porterebbe ad un ulteriore incremento del fenomeno delle “residenze di comodo”;
- c. l’eliminazione della distinzione tra residenti e non, rappresenterebbe una ulteriore semplificazione dei documenti di fatturazione;
- d. le aziende del settore hanno evidenziato come il dato di residenza non sia attualmente del tutto tracciato e il reperimento di queste informazioni comporterebbe, oltre a una evidente complicazione, anche un evitabile aumento dei tempi per la completa attuazione della riforma.

Si segnala inoltre che:

- I. appare inappropriata la modalità di applicazione dell’aliquota aggiuntiva per i non residenti (proposta nella nota 13 a pag. 14), con i 150€/punto di prelievo (+IVA) inglobati

nella componente A3. Ferma restando la nostra avversione al mantenimento della distinzione, riteniamo che, qualora venisse adottata, dovrebbe essere applicata in una voce a parte giacché sono diverse la natura, la finalità e la destinazione. La ipotizzata confluenza sulla A3 si tradurrebbe in una diminuzione della chiarezza della fattura;

- II. anche alla luce di quanto riportato a pag. 36 del DCO *“Data la loro natura meramente parafiscale, per le componenti A e UC non risulta di fatto applicabile il principio generale della aderenza delle tariffe ai costi indicato anche dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 102/2014 ed è dunque ineliminabile un certo grado di soggettività che può essere applicato nella definizione dei criteri di attribuzione di queste componenti ai punto di prelievo o alla potenza impegnata o all’energia prelevata dalla rete elettrica”*, non comprendiamo il principio secondo il quale un possessore di una seconda casa ad uso “vacanze” il quale senza la distinzione tra residenti e non già pagherebbe per 2 volte gli oneri parafiscali, debba pagarne una quota ancora maggiore, oppure perché un affittuario non residente debba pagare più oneri di sistema rispetto ad un residente;
- III. In particolare la categoria dei proprietari di casa non residenti e quindi “basso-consumatori” (benchmark F) non avrebbe nessuno strumento per difendersi dall’incremento dei costi della bolletta in quanto i risparmi in efficienza, quand’anche percentualmente elevati, sarebbero minimi in termini assoluti data l’esiguità dei prelievi; d’altro canto l’investimento nell’installazione di impianti di autoproduzione non sarebbe conveniente dato il basso autoconsumo che ne deriverebbe;
- IV. la proposta contenuta nel capitolo 9, relativa all’eliminazione della distinzione in una fase successiva al periodo di attuazione della presente riforma (e addirittura spalmata su 7 anni), evidenzia il fatto che l’Autorità è consapevole dell’iniquità della differenziazione, ma:
  - i. non si assume rispetto agli utenti un impegno concreto sull’effettiva eliminazione della differenziazione;
  - ii. rimanda al 2025 (di ben 10 anni) il momento dell’attuazione a regime delle tariffe domestiche, con ulteriori complicazioni e reiterati aggiustamenti, il che sancirebbe una sostanziale impossibilità per gli utenti di programmare comportamenti ed investimenti in ordine ai consumi elettrici nel medio termine.

## 2) ANALISI MULTIOBIETTIVO

La nuova analisi multiobiettivo esposta a pag. 17 risulta a nostro avviso “viziata” da diversi elementi che riteniamo non corretti come di seguito esplicitato:

- a) a pag. 15 del Documento si confronta la convenienza economica della sola tariffa TD con le attuali tariffe D2 e D3 (dichiaratamente illegittime). In questo modo si afferma che il mantenimento della distinzione tra residenti e non residenti comporta aggravii per questi ultimi solo al di sotto di un certo livello di consumi, mentre si dovrebbe evidenziare il fatto che, ***a differenza di altre opzioni possibili, la TD provocherà sempre e indistintamente, per qualunque potenza impegnata e livello di consumi un aggravio dei costi per i non residenti pari a 165 €/anno (IVA inclusa);***

- b) a pag.16 del documento si afferma che in esito alla prima consultazione e su suggerimento di alcuni stakeholders (più attenti del Regolatore nella lettura degli obiettivi derivanti dal mandato legislativo?), viene introdotto l'obiettivo "stimolo a fonti rinnovabili e autoconsumo, per valutare specificatamente l'impatto che la riforma tariffaria potrebbe avere sulla diffusione di impianti per la generazione distribuita in ambito domestico". Lascia pertanto sbigottiti e perfino indignati il fatto che nell' Appendice D, da cui discende direttamente la valutazione in merito allo "stimolo a fonti rinnovabili e autoconsumo", **si valutino solamente gli effetti della riforma sugli impianti esistenti** - per lo più remunerati dagli incentivi statali e che risentiranno pertanto in maniera limitata della riforma tariffaria non avendo basato la scelta di installare un impianto di autoproduzione sul risparmio in bolletta – **anziché, come sarebbe doveroso, analizzare con attenzione l'impatto sulle future decisioni di investimento**. Sulla base di questa strana "omissione" si giunge ad affermare che il valore economico dell'autoconsumo sia equivalente nell'opzione TD e nella T0.
- Tale affermazione, applicabile ai soli impianti esistenti, deriva dalla costruzione di elaborati che nel confronto tra l'attuale tariffa e le 4 ipotizzate ricomprendono nella comparazione anche gli effetti dell'eliminazione della progressività; è dunque del tutto fuori luogo l'estensione di questa conclusione agli impianti futuri per i quali manca un'analisi specifica. **Risulta pertanto falsata l'attribuzione nell'analisi multiobiettivo dello stesso punteggio alle tariffe T0 e TD**. È sufficiente eliminare dai grafici presentati a pag. 59, 60 e 62 del documento il parametro "eliminazione progressività" oltre alle opzioni tariffarie D2 e D3 dichiarate ormai illegittime, per confermare la correttezza della nostra osservazione.
- Ne deriva che a risentire dell'applicazione della tariffa TD saranno tutti gli impianti di autoproduzione che non verranno installati** perché, al di là delle intenzioni e della disponibilità di risorse da allocare dei potenziali prosumer, il risparmio sulla spesa in energia elettrica risulterà economicamente sostenibile in un numero molto più limitato di casi. Il Decreto Legislativo assegna invece importanza decisiva alle nuove tariffe quanto alla capacità di stimolare la Generazione Distribuita;
- c) risulta inoltre fuorviante la valutazione in merito allo "stimolo a risparmio ed efficienza energetica". Tale valutazione, infatti, discende dall'Appendice C, dove il pur apprezzabile e interessante lavoro dell'RSE prende in considerazione soltanto gli interventi di efficienza che incrementano l'uso del vettore elettrico (pompe di calore per riscaldamento e auto elettrica) in sostituzione di fonti tradizionali (generalmente fossili), **ignorando completamente** tutta quella famiglia di interventi di efficientamento (comportamenti quotidiani, installazione di lampade a LED, installazione di pompe di calore per ACS in sostituzione di boiler elettrici, sostituzione vecchi elettrodomestici con apparecchi a maggiore efficienza) che comportano una diminuzione dell'utilizzo del vettore elettrico e che, a differenza dei primi, sarebbero rapidi e alla portata di tutti avendo costi al limite anche nulli (parliamo di semplici comportamenti virtuosi come l'eliminazione degli standby o l'attenzione a non lasciare apparecchi elettrici – luci, tv ecc. - in funzione quando non necessario);
- d) riprendendo quanto esposto nelle osservazioni alla precedente consultazione, ribadiamo che la valutazione in ordine alla "conformità alla legge" si deve basare su tutti e 4 i criteri dettati dal Legislatore: *i.* superamento della progressività; *ii.* adeguamento delle

componenti ai costi del servizio; *iii.* conseguimento di obiettivi di efficienza energetica (intesi come al punto c); *iv.* sostegno alla diffusione della generazione distribuita, e non soltanto sui primi 2 (gli unici presi invece in considerazione nel DCO).

- e) come già evidenziato nelle osservazioni alla precedente consultazione, riteniamo non condivisibile il criterio di “accettabilità diffusa” basato sulla variazione della spesa annua per la maggior parte degli utenti. Nei fatti, il mantenimento dello *status quo* per la maggior parte degli utenti domestici non rappresenta uno stimolo ai comportamenti virtuosi e all’efficienza energetica che invece costituiscono espressi ed ineludibili obiettivi della riforma. Inoltre si ritiene che l’utilità maggiore della gradualità di applicazione della riforma sia proprio quella di dare la possibilità agli utenti di modificare comportamenti e apparecchiature in maniera da trovarsi a regime con un assetto elettrico più efficiente dal punto di vista economico, sociale ed ambientale (in una parola più sostenibile);
- f) riteniamo che il criterio di “prevedibilità di spesa” abbia una rilevanza decisamente minore rispetto agli altri obiettivi considerati e che sia pertanto da ricomprendere, insieme a quello di “semplificazione amministrativa”, all’interno di una più generale “semplificazione”.

Per tutto quanto sopra esposto, la nostra valutazione delle quattro opzioni tariffarie rispetto agli obiettivi simultaneamente perseguiti dalla riforma tariffaria per dare attuazione al Decr. Lgs. è la seguente:

Obiettivi	Opzione T0	Opzione T1	Opzione T2	Opzione T3=TD
<b>Conformità alla legge</b> (superamento progressività, aderenza delle tariffe di rete ai costi, <u>stimolo all’efficienza energetica</u> , <u>stimolo alla generazione distribuita</u> )	++	--	--	-
<b>Stimolo a risparmio, efficienza energetica e comportamenti virtuosi</b> (riduzione sprechi)	++	--	--	+
<b>Stimolo a fonti rinnovabili e autoconsumo</b>	++	--	--	+
<b>Semplificazione</b>	++	++	+	+
<b>Effetti distorsivi sul segnale di prezzo</b>	+	-	-	+
<b>Effetto di redistribuzione del gettito oneri generali</b>	++	++	--	-

**Dalla quale viene ulteriormente ribadita la nostra preferenza per la tariffa T0.**

**S3. Si condividono le considerazioni sviluppate in merito alla struttura ipotizzata per le componenti relative ai servizi di vendita nel mercato di maggior tutela? Se no, per quali motivi?**

Condividiamo l’eliminazione di qualsiasi progressività per i servizi di vendita.

**S4.** Si condividono le considerazioni sviluppate in merito all'impegno di potenza per i clienti domestici? Se no, per quali motivi?

**S5.** Quali concreti elementi di difficoltà si ravvisano per l'attuazione della soluzione che prevede un numero limitato per cliente di modifiche del livello di potenza contrattualmente impegnata con contributi in quota fissa ridotti? Si invitano i distributori e le loro associazioni a fornire una adeguata analisi costi/benefici a supporto delle proprie argomentazioni.

**S6.** Si condivide la proposta di ridurre i contributi di connessione per le variazioni di potenza effettuate senza intervento in campo, con una operazione di telegestione da remoto? Se no, per quali motivi?

Condividiamo in generale la proposta di aumentare la "granularità" della potenza disponibile, quella di consentire gratuitamente entro un certo tempo (coerente con il periodo transitorio della riforma) un primo adeguamento e l'eventuale ripensamento e quella di ridurre i contributi per gli interventi di variazione eseguiti da remoto.

**S8.** Si condividono le considerazioni sviluppate in merito al percorso di gradualità? Se no, per quali motivi?

**S9.** Si condivide in particolare il percorso G2 presentato o si ritiene che sarebbe preferibile un percorso di gradualità più breve, seppure caratterizzato da maggiori impatti da un anno all'altro per alcuni benchmark (in particolare i clienti con minori consumi)?

Condividiamo il fatto che l'applicazione della riforma debba essere graduale e preceduta da un'adeguata campagna di comunicazione nei confronti dei consumatori.

Riteniamo più efficace e semplice un percorso così impostato (tale percorso tiene conto dell'eliminazione della distinzione tra residenti e non):

Opzione G3	Dal 1° luglio 2016	Dal 1° gennaio 2018
Servizi di rete	"a progressività ridotta"	nuova struttura non progressiva
Servizi di vendita	nuova struttura non progressiva	nuova struttura non progressiva
Oneri generali	"a progressività ridotta"	nuova struttura non progressiva

I vantaggi sarebbero principalmente due:

- 1) si avrebbero 6-8 mesi di tempo (dall'emanazione della riforma al 1° luglio 2016) per sviluppare le campagne informative e per l'adeguamento da parte delle imprese di vendita e distribuzione dei sistemi di fatturazione (che dovrebbero essere rivisti "solo" 2 volte anziché le 3 proposte dall'Autorità con vantaggi di semplificazione anche per gli utenti);
- 2) Gli utenti avrebbero 2 chiari segnali di prezzo ed avrebbero tutto il tempo per rendere più efficiente e sostenibile il proprio assetto energetico.

Si fanno infine notare i seguenti aspetti che riteniamo degni di nota:

- a) dall'analisi dell'opzione G2 in Allegato 1 a pag. 66 si evince nel 2017 l'introduzione (che anche se transitoria appare del tutto contraria ai principi sui quali si basa la riforma) per i non residenti di uno scaglione sugli oneri di sistema che oggi non c'è. (!?)
- b) il fatto che i percorsi di gradualità proposti siano "tagliati" sulla tariffa TD conferma quanto detto nelle osservazioni generali.

**S10. Si condivide la proposta di riassorbire progressivamente la differenziazione tra residenti e non residenti in un arco di tempo di 7 anni a partire dal 2018?**

Vedi pag. 4 n. IV)

**S11. Vi sono ulteriori aspetti che non sono stati considerati in questo documento per la consultazione meritevoli di attenzione prima di procedere all'emanazione del provvedimento?**

Come già ampiamente evidenziato, nel documento:

- a) all'interno della valutazione delle tariffe in ordine all'obiettivo "conformità alla legge" manca qualsiasi valutazione sul conseguimento di obiettivi di efficienza energetica e sul sostegno alla diffusione della generazione distribuita;
- b) nella valutazione dell'obiettivo "stimolo a risparmio ed efficienza energetica", viene totalmente ignorato l'insieme di interventi di efficientamento atti a ridurre il consumo di energia elettrica;
- c) in merito alla valutazione dell'obiettivo "stimolo a fonti rinnovabili e autoconsumo", si fa riferimento ai soli impianti esistenti (il cui investimento è per lo più efficacemente remunerato dagli incentivi pubblici) mentre non si tengono nella minima considerazione gli impianti che (non) verranno installati in futuro e che il nuovo assetto tariffario avrebbe l'espresso obiettivo di stimolare.

Le carenze sopra evidenziate portano ad un evidente disallineamento della tariffa proposta rispetto alle indicazioni della Direttiva Europea 2012/27/UE traspunta nel sistema legislativo italiano dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102.